

Procedura di VAS

Verifica	1
Fase di specificazione (scoping)	2
Rapporto Ambientale	2
Valutazione	3
Monitoraggio	3
Partecipazione ed informazione	4

Verifica

Il procedimento di verifica nel caso di piani o programmi non obbligatoriamente sottoposti a VAS accerta in via preliminare la probabilità di effetti significativi sull'ambiente e stabilisce, di conseguenza, se essi debbano essere sottoposti a valutazione ambientale. Nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un **documento tecnico**, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico allegato della Direttiva 2001/42/CE.

L'autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale indicendo una specifica conferenza di servizi o nell'ambito delle conferenze di pianificazione o programmazione già previste dalla normativa vigente per la formazione ed approvazione del piano o programma.

L'autorità competente definirà il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i **novanta giorni** dalla data di presentazione del documento tecnico.

L'atto conclusivo del procedimento di verifica preventiva deve essere messo a disposizione del pubblico, utilizzando le forme di pubblicità ordinaria e, qualora presente, il sito web dell'ente e inoltre trasmesso ai soggetti consultati. In caso di esclusione dalla valutazione ambientale, nella successiva fase di elaborazione del piano o programma, si dovrà tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica. Qualora venga stabilita la necessità di sottoporre il piano o programma a valutazione ambientale il provvedimento di verifica potrà già contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare oltre che precisazioni circa le modalità di informazione ritenute opportune in relazione al caso specifico, eventualmente concordate nella conferenza di servizi convocata per la verifica.

Fase di specificazione (scoping)

Attraverso la fase di scoping si definisce la portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e il livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione. In questa fase l'autorità preposta alla VAS deve consultare i soggetti competenti in materia ambientale e deve predisporre un **documento tecnico preliminare** che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza, inoltre, in relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.

In riferimento a tale documento è opportuno che l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nell'esprimere il parere e nel fornire il loro contributo per l'elaborazione del rapporto ambientale, si pronuncino in modo coordinato. A tal fine il soggetto o l'autorità proponente possono eventualmente attivare un apposito **tavolo tecnico** e devono definire, in coerenza con la legislazione di riferimento e d'accordo con l'autorità competente, il termine per la conclusione della **consultazione** che non deve superare i sessanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico.

Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale che nel momento della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

In fase di specificazione potranno essere anche concordate e precisate le modalità di informazione ritenute opportune in relazione alla tipologia di piano o programma, in coerenza con il quadro delle regole già previste in termini generali.

Rapporto Ambientale

Ai fini dell'approvazione di piani e programmi per i quali è prevista la VAS deve essere redatta, a cura del soggetto o dell'autorità proponente, una relazione di compatibilità ambientale secondo le indicazioni dell'allegato f della [l.r. 40/98](#) da integrare con opportune informazioni sul monitoraggio ambientale. La relazione così integrata costituisce il **rapporto ambientale** che secondo quanto prescritto dalla direttiva 2001/42/CE deve supportare il processo di pianificazione/programmazione.

I contenuti del rapporto ambientale possono essere elaborati durante la fase di specificazione (scoping).

Nel rapporto ambientale:

- sono individuati, descritti e valutati gli **effetti significativi sull'ambiente** e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- sono analizzate e valutate le ragionevoli **alternative** alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e del programma;
- sono esplicitate le **ragioni** delle scelte effettuate e le modalità dell'integrazione dei fattori ambientali nel processo decisionale;
- sono descritte le **modalità** con cui è effettuata la valutazione e le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie;

- sono indicate le misure previste in merito al **monitoraggio ambientale** è inoltre allegata una sintesi non tecnica che illustra in linguaggio sintetico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Il rapporto ambientale è redatto tenendo conto del livello delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei metodi di valutazione correnti, oltre che dei contenuti peculiari e del livello di dettaglio del piano o programma. Al fine di evitare duplicazioni possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli o contesti decisionali.

Valutazione

La valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria e prima dell'approvazione del piano o programma in modo da incidere sulle scelte e garantire che durante l'iter decisionale siano tenute in debito conto considerazioni ambientali e siano integrati gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Per il corretto svolgimento della procedura di valutazione deve essere seguita una sequenza di fasi e si devono definire le modalità e le regole che integrano le procedure di pianificazione e programmazione.

La valutazione ambientale prevede quindi:

- la fase di specificazione (scoping) per l'elaborazione del rapporto ambientale;
- la redazione di un rapporto ambientale con allegata sintesi non tecnica;
- la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e la partecipazione del pubblico interessato;
- l'eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti;
- la conclusione con la definizione del parere di compatibilità ambientale.

Monitoraggio

La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio deve essere contenuta nel rapporto ambientale ad integrazione delle informazioni richieste dall'allegato f) della [legge regionale 40/98](#).

Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale è necessario definire un **Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA)** per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani o programmi al fine di:

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- individuare eventuali effetti negativi imprevisti;
- adottare opportune misure correttive.

Il PMA deve essere approvato contestualmente all'approvazione del piano o programma e deve specificare:

- le modalità di controllo degli effetti ambientali;
- le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori;
- le risorse, responsabilità, ruoli, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto.

I dati e le informazioni raccolte ai fini del monitoraggio ambientale devono essere organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo.

Il PMA, gli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, devono essere messi a disposizione del pubblico per la consultazione.

Partecipazione ed informazione

Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla direttiva VAS riguarda l'obbligo di prevedere specifiche modalità di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. La [D.G.R. n. 12-8931 del 9/06/2008](#) recepisce tra l'altro i principi generali in materia di accesso all'informazione ambientale sanciti dal d.lgs. 195/2005 e nello specifico indirizza le pubbliche amministrazioni all'utilizzo di sistemi on line.

Il comma 4 dell'articolo 20 della [legge regionale 40/98](#) risponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla direttiva [2001/42/CE](#) e dalla norma statale di recepimento, disponendo che "qualunque soggetto" può presentare all'autorità preposta all'approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale.

Consultazione

Nel caso in cui la consultazione sia già prevista dalla normativa di settore, è necessario garantire che le forme ordinarie già individuate assolvano detta funzione anche per gli aspetti che attengono alla valutazione ambientale e che siano eventualmente integrati in modo opportuno ulteriori specifici adempimenti.

Nel caso in cui la norma settoriale di riferimento non preveda forme di consultazione e pubblicità è necessario mettere in atto specifiche modalità operative per garantire la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico mediante la consultazione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati.

Partecipazione

- A seguito della consultazione chiunque può presentare proprie **osservazioni** all'autorità preposta alla VAS oltre che all'autorità proponente.
- I **pareri** dei soggetti competenti in materia ambientale potranno essere acquisiti attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi specifica ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione o programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma.
- L'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e l'autorità preposta alla VAS devono inoltre rendere disponibile al pubblico:
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il parere di compatibilità ambientale;
 - il programma di monitoraggio ambientale;
 - gli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, unitamente alla documentazione tecnica oggetto di istruttoria, e pertanto, oltre alle forme ordinariamente previste ai fini dell'informazione, potranno utilizzare i sistemi on line in uso nelle pubbliche amministrazioni.